

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1204 DEL 28/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA PER L'INSERIMENTO DEL LABORATORIO ANALISI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO NON MEDICO) IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1230/24

Il Responsabile, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, dispone che per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del SSN medesimo, le università possono stipulare accordi con le aziende sanitarie;
- il D.lgs. n. 368 del 17/08/1999 dà attuazione alla direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e prevede alcune disposizioni di carattere generale, anche per le scuole di specializzazione riservate ai "non medici", essendo esplicitamente richiamato nelle norme che ne disciplinano il riordino;
- il Decreto Interministeriale n. 716 del 16/09/2016 recante "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici*", individua le tipologie, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi a cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola tra cui la Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, cui possono accedere, tra l'altro, i laureati magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria dispone che le Scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi.

Rilevato che:

- l'Università degli Studi di Ferrara, con Decreto Rettorale rep n. 603 del 28/07/2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Patologia Clinica e Biochimica Clinica con accesso riservato ai non medici, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 716 del 16/09/2016;
- in data 27/02/2024, con nota prot. 19588 l'Università degli Studi di Ferrara ha comunicato la volontà della Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso non medico in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, di stipulare una convenzione con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana allo scopo di inserire nella propria rete formativa il Laboratorio Analisi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (l'U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso e l'U.O.S. del P.O. Bassano) avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda stessa per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti degli specializzandi iscritti alla Scuola di cui sopra;
- il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Santorso, il Direttore Medico del P.O. Bassano e il Direttore del Laboratorio Analisi Azienda ULSS 7 Pedemontana (U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. di Santorso e della U.O.S. del P.O. Bassano) hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per l'inserimento del Laboratorio Analisi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (l'U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. Santorso e l'U.O.S. del P.O. Bassano) nella rete formativa della Scuola di Specializzazione (accesso non medico) in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Ateneo citato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il D.lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. ex art.6, comma
- il Dlgs. n. 368 del 17/08/1999
- i decreti interministeriali nn. 68/2015 e 716/2016
- il decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017
- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2026, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Ferrara, per l'inserimento del Laboratorio Analisi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (l'U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. Santorso e l'U.O.S. del P.O. Bassano) nella rete formativa della Scuola di Specializzazione (accesso non medico) in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Ateneo citato, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che gli specializzandi invece provvederanno, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA E L'AZIENDA
ULSS 7 PEDEMONTANA
PER L'INSERIMENTO DEL LABORATORIO ANALISI
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA
CLINICA (ACCESSO NON MEDICO) AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE**

L'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata "**Università**"), C.F. 80007370382 – P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, Via Ariosto, 35 rappresentata dalla Magnifica Rettore pro tempore Prof.ssa Laura Ramaciotti

E

L'Azienda Ulss 7 Pedemontana (di seguito denominata "**Azienda**"), C.F. e P.IVA 00913430245, con sede legale in Bassano del Grappa, via dei Lotti, 40 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza

VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*;

VISTO l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sui rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;

VISTO il Decreto M.I.U.R. n. 270 del 22.10.2004, *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il D.I. n. 716 del 16.9.2016, recante il *"Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici"*

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Ferrara ha istituito la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (accesso non medico) ai sensi del Decreto Rettorale rep. n. 603/2017, prot. n. 39720 del 28/07/2017

Le Parti Convengono e Stipulano quanto segue

ART.1 – Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola

di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (accesso non medico), avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 2 – Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definite ai successivi artt. 3 e 4. L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

ART. 3 – Formazione prevista per gli specializzandi

La formazione degli specializzandi ai sensi del D.I. 716/2016 implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor. L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.I. 716/2016 art. 5 comma 5, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

ART. 4 – Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico. Lo specializzando viene assegnato ai servizi dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

Art. 5 - Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi – colpa lieve - e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale è a carico dell'Azienda ospitante.

Gli specializzandi, invece, provvedono con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017. Copia del certificato assicurativo dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Art. 6 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

L'Azienda assicura agli specializzandi in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa a prezzo pieno e alle strutture

logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo. Mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

ART. 7 – Sorveglianza sanitaria

Ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire allo specializzando in formazione specialistica.

Il soggetto ospitante, qualora lo specializzando non fosse in possesso del relativo attestato, si impegna ad assicurare la formazione specifica. Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

ART. 8 – Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 9 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016. I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività formative professionalizzanti da parte degli specializzandi, ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito della propria attività formativa e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc. Nell'ambito della contitolarità, ciascuna parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi. Per tutti quanti gli altri trattamenti (trattamento dei dati relativi ai docenti/tutore il trattamento dei dati dei pazienti), le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. L'Azienda è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria). L'Azienda,



ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., si impegna ad autorizzare al trattamento dei dati gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, evidenziando loro che potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività formativa. I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, di cui all'art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante, dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi

Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati designati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive informative. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e senza ritardo, ogni eventuale violazione che coinvolga dati di titolarità dell'altra. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuite nella creazione e gestione dell'evento dannoso. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento U.E. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.

ART. 11 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 12 - Entrata in vigore e durata

La presente convenzione, sottoscritta in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15,



**Università
degli Studi
di Ferrara**

co. 2bis, della L. n. 241/90, decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026, con la possibilità per le parti di rinnovarla espressamente, dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine.

ART. 13 – Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. n. 642 del 16/10/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Le spese di bollo sono assolte in modalità virtuale e rimangono ad esclusivo carico dell'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 7035 del 17/02/2016, che fornirà all'Azienda l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ha interesse a richiederla.

*Università degli Studi di Ferrara
La Rettrice
Prof.ssa Laura Ramaciotti*

*Azienda UL.S.S. 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza*

firmato digitalmente

firmato digitalmente

